

TABELLA DI CONCORDANZA

per il recepimento della direttiva 2014/33/UE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.

Articolo ed eventuale paragrafo della Direttiva 2014/33/UE	Articolo e eventuale comma dello Schema di decreto del presidente della Repubblica di recepimento	Articolo ed eventuale comma del testo vigente o della novella al DPR 162 del 1999	Eventuali annotazioni
Art. 1 – Ambito di applicazione	Art. 1, comma 1, lettera b)	Art. 1	Per il presente articolo e per molti degli articoli seguenti, pur essendo le modifiche sostanziali riferite solo ad alcuni commi del testo vigente dei corrispondenti articoli del DPR 162/1999, si è preferito procedere alla completa sostituzione del testo, sia per allineare completamente anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell'ordine delle disposizioni la struttura del regolamento nazionale rispetto a quella della nuova direttiva europea
Articolo 2 – Definizioni	Art. 1, comma 1, lettera c)	Art. 2	Sono integralmente riprodotte le definizioni contenute nella direttiva con i testi e nell'ordine indicato nella stessa; a seguire sono aggiunte due definizioni (alle lettere bb), e cc)) già presenti nell'attuale testo del regolamento e necessarie per l'applicazione delle norme totalmente di diritto interno in materia di

			modifiche periodiche e di manutenzione contenute nel Capo II del DPR
Articolo 3 – Libera circolazione	Art. 1, comma 1, lettera d) Art. 1, comma 1, lettera r)	Art. 3, commi 1 e 2. Art. 11, comma 01	Si evidenzia in particolare che nell'articolo 11, comma 01, del testo della novella è richiamata, evidenziando che il Capo II provvede al suo concreto esercizio, la facoltà, prevista al paragrafo 3, per gli Stati membri, che la Direttiva 2014/33/UE fa salva a tal fine, nell'osservanza della legislazione dell'Unione, di adottare le prescrizioni ritenute necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori sono messi in servizio o utilizzati. Non si tratta quindi dell'esercizio di un'opzione, e tanto meno di una nuova opzione, quanto della salvaguardia di una possibilità già prevista ed in concreto esercitata sulla base della legislazione vigente.
Articolo 4 – Immissione sul mercato, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio	Art. 1, comma 1, lettera d)	Art. 3, commi 3 e 4	
Articolo 5 – requisiti essenziali di salute e di sicurezza	Art. 1, comma 1, lettera e)	Art. 4, commi 1 e 2	
Articolo 6 – Edifici o costruzioni nei quali sono installati gli ascensori	Art. 1, comma 1, lettera e)	Art. 4, commi 3 e 4	
Articolo 7 – Obblighi degli installatori	Art. 1, comma 1, lettera f)	Art. 4- <i>bis</i>	Confermata, sulla base di quanto già in atto in base alle norme vigenti, l'opzione per informazioni in lingua italiana
Articolo 8 – Obblighi dei fabbricanti	Art. 1, comma 1, lettera f)	Art. 4- <i>ter</i>	Confermata, sulla base di quanto già in atto in base alle norme vigenti, l'opzione per informazioni in lingua italiana
Articolo 9 – Rappresentanti autorizzati	Art. 1, comma 1, lettera f)	Art. 4- <i>quater</i>	
Articolo 10 – Obblighi degli	Art. 1, comma	Art. 4- <i>quinqüies</i>	Confermata, sulla base di

importatori	1, lettera f)		quanto già in atto in base alle norme vigenti, l'opzione per informazioni in lingua italiana
Articolo 11 – Obblighi dei distributori	Art. 1, comma 1, lettera f)	Art. 4- <i>sexies</i>	Confermata, sulla base di quanto già in atto in base alle norme vigenti, l'opzione per informazioni in lingua italiana
Articolo 12 – Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori o ai distributori	Art. 1, comma 1, lettera f)	Art. 4- <i>septies</i>	
Articolo 13 – Identificazione degli operatori economici	Art. 1, comma 1, lettera f)	Art. 4- <i>octies</i>	
Articolo 14 – Presunzione di conformità degli ascensori	Art. 1, comma 1, lettera g)	Art. 5	
Articolo 15 – Procedure di valutazione della conformità	Art. 1, comma 1, lettera h)	Art. 6	
Articolo 16 – Procedure di valutazione della conformità degli ascensori	Art. 1, comma 1, lettera i)	Art. 6- <i>bis</i>	
Articolo 17 – Dichiarazione di conformità UE	Art. 1, comma 1, lettera i)	Art. 6- <i>ter</i>	Confermata, sulla base di quanto già in atto in base alle norme vigenti, l'opzione per informazioni in lingua italiana
Articolo 18 – Principi generali della marcatura CE	Art. 1, comma 1, lettera l)	Art. 7, comma 1	
Articolo 19 – Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE ed altre marcature	Art. 1, comma 1, lettera l)	Art. 7, comma 2 e seguenti	Il comma 6 non richiede in senso stretto recepimento in quanto prescrizione per gli Stati direttamente applicabile. E' stata comunque richiamata la competenza delle autorità di vigilanza del mercato italiane
Articolo 20 – Notifica	Art. 1, comma 1, lettera o)	Art. 9, comma 1	
Articolo 21 – Autorità di notifica	Art. 1, comma 1, lettera o)	Art. 9, in parte comma 1, e poi commi 2 e seguenti	
Articolo 22 – Prescrizioni relative all'autorità di notifica	Art. 1, comma 1, lettera o)	Art. 9, comma 5	Non richiede in senso stretto recepimento in quanto prescrizione per gli Stati il cui rispetto in parte è garantito dall'individuazione quale autorità di notifica di un ufficio dell'amministrazione centrale dello Stato e in parte va dimostrato in concreto. Gli obblighi sono

			stati comunque posti in capo alle autorità competenti italiane
Articolo 23 – Obbligo di informazione delle autorità di notifica	Art. 1, comma 1, lettera o)	Art. 9, comma 6	Non richiede in senso stretto recepimento in quanto reca prescrizione di obblighi informativi per gli Stati e per la Commissione. Gli obblighi sono stati comunque posti in capo alle autorità competenti italiane
Articolo 24 – Prescrizioni relative agli organismi notificati	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 9-bis	
Articolo 25 – Presunzione di conformità degli organismi notificati	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 9-bis, comma 12	
Articolo 26 – Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 9-ter	
Articolo 27 – Domanda di notifica	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 9-quater, commi 1 e 2	Recepiti i commi 1 e 2. L'opzione di cui al comma 3 dell'articolo 27 non è esercitata in quanto la scelta nazionale già esercitata sulla base delle norme vigenti è per la notifica basata sul certificato di accreditamento
Articolo 28 – Procedura di notifica	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 9-quater, commi 3, 4, 5 e 6	Recepiti i commi 1, 2, 3, 5 e 6. L'opzione di cui al comma 4 dell'articolo 28 non è esercitata in quanto la scelta nazionale già esercitata sulla base delle norme vigenti è per la notifica basata sul certificato di accreditamento
Articolo 29 – Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione
Articolo 30 – Modifiche delle notifiche	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 9-quater, commi 7 e 8	
Articolo 31 – Contestazione della competenza degli organismi notificati	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 9-quater, commi 9	Non richiede in senso stretto recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione e per gli Stati. Gli obblighi sono stati comunque posti in capo alle autorità competenti italiane
Articolo 32 – Obblighi operativi degli organismi notificati	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art.9-quinquies, commi 1-5	
Articolo 33 – Ricorso contro le	Art. 1, comma	Art.9-quinquies,	

decisioni degli organismi notificati	1, lettera p)	comma 6	
Articolo 34 – Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 9-sexies, commi 1 e 2	
Articolo 35 – Scambio di esperienze			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione
Articolo 36 – Coordinamento degli organismi notificati	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 9-sexies, comma 3	
Articolo 37 – Vigilanza del mercato dell'Unione e controlli sugli ascensori e sui componenti di sicurezza per ascensori che entrano nel mercato dell'Unione	Art. 1, comma 1, lettera m)	Art. 8	Si dà attuazione anche all'esigenza di individuazione delle autorità competenti per l'attuazione del richiamato regolamento (CE) n. 765/2008, in conformità alle disposizioni contenute nel testo vigente del DPR 162/1999
Articolo 38 – Procedure a livello nazionale per gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori che presentano rischi	Art. 1, comma 1, lettera n)	Art. 8-bis commi 1-14	L'art. 8-bis comma 15, riproduce nella sostanza il comma 7 del testo oggi vigente dell'articolo 8 del DPR 162/1999
Articolo 39 – procedura di salvaguardia dell'Unione	Art. 1, comma 1, lettera n)	Art. 8-ter	La procedura, che riguarda essenzialmente la Commissione, è recepita per la parte che riguarda la partecipazione alla stessa delle autorità nazionali
Articolo 40 – Ascensori o componenti di sicurezza per ascensori conformi che presentano rischi	Art. 1, comma 1, lettera n)	Art. 8-quater	Per la parte che riguarda competenze della Commissione, il recepimento è limitata alla partecipazione alla relativa procedura delle autorità nazionali
Articolo 41 – Non conformità formale	Art. 1, comma 1, lettera n)	Art. 8-quinquies	
Articolo 42 – Procedura di comitato	---	---	Non richiede recepimento in quanto riguarda procedure della Commissione in sede europea
Articolo 43 – Sanzioni	---	---	Le sanzioni in forma specifica di ritiri dal mercato di prodotti, di ritiri delle notifiche e revoche della autorizzazioni, sono previste in conformità alle relative disposizioni della direttiva. Per eventuali ulteriori sanzioni pecuniarie amministrative o penali si

			provvederà con decreto legislativo in relazione alla generale delega prevista a tal fine in legge di delegazione europea.
Articolo 44 – Disposizioni transitorie	Art. 4 , comma 1 e 2		
Articolo 45 – Recepimento	Premesse ed art. 1, comma 1, lettera a); Art. 4 , commi 4, 5 e 6	Nuovo Titolo del DPR;	La decorrenza di applicazione delle disposizioni fissata dalla direttiva è richiamata e confermata all' articolo 4, comma 3 Il riferimento alla direttiva da recepire è introdotto nel titolo e nelle premesse. La comunicazione alla Commissione delle disposizioni di recepimento adottate è espressamente prevista
Articolo 46 – Riesame	---	---	La norma prevede un riesame del funzionamento e dell'attuazione della direttiva ed una Relazione in merito, anteriore al 19 aprile 2018, della Commissione europea e, pertanto, non richiede disposizioni nazionali di recepimento
Articolo 47 – Abrogazione	---	---	Il paragrafo 1 prevede l'abrogazione della precedente direttiva ed è sostanzialmente recepito con l'integrale novella di sostituzione (e contestuale sostanziale abrogazione) delle corrispondenti norme attuative del regolamento nazionale vigente. Il paragrafo 2 prevede la tabella di corrispondenza fra norme della vecchia e della nuova direttiva e non richiede recepimento costituendo uno strumento per l'interprete e ai fini dell'applicazione del diritto intertemporale
Articolo 48 – Entrata in vigore ed applicazione	Art. 4 , comma 3	---	La norma fissa semplicemente l'entrata in vigore della direttiva e la decorrenza al 19 aprile 2019 dell'applicazione di alcuni suoi articoli. E'

			norma rivolta agli Stati membri e, pertanto, non richiede ulteriori particolari disposizioni nazionali di recepimento
Articolo 49 – Destinatari	---	---	La norma prevede semplicemente che gli stati membri sono destinatari della direttiva e, pertanto, non richiede disposizioni nazionali di recepimento
Allegato I – Requisiti essenziali di salute e di sicurezza	Art. 1, comma 1, lettera s)	Allegato I	
Allegato II – Contenuto della dichiarazione di conformità UE A) per componenti di sicurezza per ascensori B) per ascensori	Art. 1, comma 1, lettera s)	Allegato II	
Allegato III – Elenco dei componenti di sicurezza per ascensori	Art. 1, comma 1, lettera s)	Allegato III	
Allegato IV – Esame UE del tipo per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori (Modulo B)	Art. 1, comma 1, lettera s)	Allegato IV	
Allegato V – Esame finale degli ascensori	Art. 1, comma 1, lettera s)	Allegato V	
Allegato VI- Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto dei componenti di sicurezza degli ascensori (Modulo E)	Art. 1, comma 1, lettera s)	Allegato VI	
Allegato VII – Conformità basata sulla garanzia totale di qualità dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo H)	Art. 1, comma 1, lettera s)	Allegato VII	
Allegato VIII – Conformità basata sulla verifica dell'unità per gli ascensori (Modulo G)	Art. 1, comma 1, lettera s)	Allegato VIII	
Allegato IX – Conformità al tipo con controllo per campione dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo C 2)	Art. 1, comma 1, lettera s)	Allegato IX	
Allegato X - Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto per gli ascensori (Modulo E)	Art. 1, comma 1, lettera s)	Allegato X	
Allegato XI - Conformità basata sulla garanzia della qualità più esame del progetto per gli ascensori (Modulo H1)	Art. 1, comma 1, lettera s)	Allegato XI	
Allegato XII - Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione degli ascensori (Modulo D)	Art. 1, comma 1, lettera s)	Allegato XII	
Allegato XIII – Direttiva abrogata, modifiche successive e termini di recepimento			Non richiede recepimento. Vedi nota all'articolo 47, paragrafo 1

Allegato XIV – Tavola di concordanza			Non richiede recepimento. Vedi nota all'articolo 47, paragrafo 2
---	--	--	--

NOTA: Gli articoli e commi dello schema di regolamento non presi in considerazione nella predetta tabella di concordanza con le disposizioni della direttiva da recepire contengono disposizioni di integrazione e modifica del regolamento di cui al DPR 162 del 1999 necessarie per esigenze di coordinamento formale e di aggiornamento dei riferimenti interni ovvero per apportare modifiche alla parte che già nel testo vigente conteneva disciplina di rilievo esclusivamente nazionale e non di derivazione europea, ma perfettamente compatibili con le norme dell'Unione europea. Si tratta di disposizioni che in gran parte si muovono nell'ambito della facoltà per gli Stati membri, che la Direttiva 2014/33/UE fa salva all'articolo 3, paragrafo 3, di adottare le prescrizioni ritenute necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori sono messi in servizio o utilizzati.